


LA GUIDA DEL CONSUMATORE

Adiconsum

RC Auto



TEST *ent. consumatori*

periodico settimanale di informazione e studi sui consumi, servizi, ambiente

Anno XII - n. 13 - 27 marzo 2000

Sped. abb. post. concess. 20/c art. 3 L. 802/96 - Filiale di Roma

ADICONSUM

La Guida del Consumatore

RC Auto



**Associazione Italiana Difesa Consumatori e Ambiente
promossa dalla CISL**

Test noi consumatori

anno XII - numero 13 - 27 marzo 2000

Direttore: Paolo Landi * **Direttore responsabile:** Francesco Casula * **Vice Direttore:** Donata Monti
* **Comitato di redazione:** Donata Monti, Giovanbattista Gassi * **Amministrazione:** Adiconsum, Via Lancisi, 25, 00161 Roma * **Registrazione Tribunale di Roma** n. 350 del 09/06/88 * **Spedizione in abbonamento postale** comma 20/c art. 2 L662/96 Filiale di Roma * **Redazione del testo:** Pieraldo Isolani * **Consulenza tecnica:** Fabrizio Premuti * **Consulenza legale:** Pietro Cruciani * **Progetto grafico e impaginazione:** Laura Galli * **Disegni originali:** Claudia Galli * **Abbonamento:** L. 25.000 (L. 15.000 per iscritti CISL), Versamento su c.c.p. 64675002 intestato ad Adiconsum * **Abbonamento + iscrizione all'Adiconsum** L. 65.000 (L. 40.000 per iscritti CISL) * **Stampa:** Abete Industria Poligrafica s.p.a., Roma, Via Prenestina 683 marzo 2000

Indice



Introduzione.....	5
L'assicurazione RC Auto.....	7
Il servizio Adiconsum.....	26
In caso di sinistro.....	34
Le risposte di Adiconsum ai quesiti più comuni.....	47
Dove reclamare in caso di bisogno.....	53
Le proposte di Adiconsum: ridurre il costo della polizza, migliorare l'assicurazione RC auto.....	55
Breve glossario dei termini assicurativi.....	69

Introduzione



Ogni veicolo a motore deve essere assicurato per la responsabilità civile, cioè per i danni che può causare a terzi: questa assicurazione è obbligatoria per tutti gli autoveicoli, i motocicli ed i ciclomotori.

Con la liberalizzazione delle tariffe, avvenuta nel 1994, il costo dell'assicurazione e le condizioni contrattuali sono offerti con differenze sostanziali da compagnia a compagnia. E' quindi importante conoscere con esattezza gli aspetti più importanti del contratto di polizza e le tariffe praticate dalle varie compagnie, per scegliere la polizza e la compagnia più conveniente e più adatta al proprio caso personale.

La presente Guida fornisce una serie di informazioni:

- * per scegliere consapevolmente la compagnia più conveniente
- * per capire meglio le clausole contrattuali
- * per conoscere la procedura da seguire in caso di sinistro
- * per farsi indennizzare in modo equo
- * per sapere dove reclamare in caso di necessità

L'assicurazione RC Auto



Dalla tariffa unica alla liberalizzazione: le leggi

A tutela dei cittadini vittime di incidenti stradali, nel 1969 fu introdotto l'obbligo di assicurare tutti i veicoli a motore circolanti in Italia per la responsabilità civile verso terzi.

La legge 990/69 stabilì, tra l'altro:

- * tariffe uniche valide per le polizze RC Auto di tutte le compagnie, fissate da una Commissione Ministeriale
- * il sistema bonus-malus che premia gli automobilisti che non provocano incidenti
- * sanzioni nei confronti dei proprietari dei veicoli non assicurati
- * l'obbligo di esporre in modo visibile sull'auto il contrassegno di assicurazione
- * un fondo di garanzia per indennizzare le vittime di incidenti della strada provocati da veicoli non coperti da assicurazione.

Successivamente, la legge n. 39 del 1977 ha introdotto nuove norme a tutela dei consumatori:

- * la compagnia di assicurazione è tenuta a risarcire i danni alla parte lesa entro 60 giorni

dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento: tale periodo è ridotto a 30 giorni nel caso in cui il sinistro sia gestito in regime CID (convenzione per l'indennizzo diretto)

- * le compagnie hanno l'obbligo di rilasciare il cosiddetto "attestato di rischio" al momento della disdetta della polizza, al fine di consentire all'assicurato di mantenere presso la nuova assicurazione la classe bonus-malus raggiunta.

Ulteriori norme, introdotte con il DPR 45 del 1981, precisano i termini e le modalità con cui vanno effettuate le denunce di sinistro e le richieste di risarcimento dei danni, e obbligano le compagnie ad offrire somme risarcitorie al danneggiato, anche in assenza di accordo fra le parti. Infine, il DL.vo 175 del 1995 ha stabilito il principio della liberalizzazione e da quel momento ogni assicurazione può praticare tariffe e condizioni contrattuali diverse.

Oltre alle classi bonus-malus, che diversificano le tariffe sulla base del numero dei sinistri provocati, ulteriori differenziazioni riguardano la professione, l'età ed il sesso dell'assicurato, che, intersecati con la città di residenza e ed i cavalli fiscali (cilindrata) dei veicoli, determinano un ampio ventaglio di tariffe. Infine, le compagnie hanno introdotto le clausole di esclusione e rivalsa. Così si è realizzata una personalizzazione della tariffa per ciascun assicurato.

Cosa bisogna conoscere prima di firmare il contratto di polizza RC Auto

Il contratto di polizza

La prima parte del contratto riporta l'indicazione della compagnia e dell'agenzia assicurativa che lo emette, il numero di polizza ed i dati anagrafici della persona che stipula il contratto, che può anche diversa dal proprietario del veicolo, ed i dati identificativi del veicolo assicurato. Nel contratto è anche riportata la data di inizio e di scadenza, da non confondere con la data di scadenza della rata del premio di polizza, che è indicata a parte.

Occorre fare attenzione a che i dati identificativi del veicolo (modello, cilindrata, targa, cavalli fiscali, ecc.) e quelli dell'assicurato siano riportati in modo corretto sul contratto, per non incorrere in spiacevoli contestazioni in caso di sinistro o di intervento delle forze dell'ordine. Un errore nel contratto relativo alla targa, equivale a non aver assicurato il veicolo.

Le classi bonus-malus

Questa è la formula tariffaria più diffusa: con il trascorrere degli anni, permette agli assicurati che non causano sinistri di avere un costo della polizza inferiore. Normalmente il sistema si compone di 18 classi di merito.

Tutti i neo-patentati ed i neo-assicurati entrano nella classe 14a, che è considerata corrispondente alla tariffa base. Per ogni anno di assicurazione trascorso senza causare sinistri, si passa ad una classe inferiore (bonus). Invece, per ogni sinistro causato si passa a due classi superiori (malus). Provocare due sinistri nello stesso anno comporta un aumento di cinque classi. Facciamo qualche esempio:

- * se si causa un sinistro essendo in 14a classe, l'anno successivo anziché scendere alla 13a, si passa alla 16a (complessivamente la penalizzazione è di tre classi)
- * se nel medesimo anno si è responsabili di due sinistri, dalla 14a si passa direttamente alla 18a classe
- * se non si provocano incidenti occorrono ben 14 anni per andare in 1a classe ed avere il massimo sconto di tariffa.

Con la liberalizzazione, ciascuna compagnia ha fissato una struttura tariffaria differente. Però, in generale, alla 1a classe (max del bonus) corrisponde una tariffa pari a circa il 50% di quella prevista in 14a, mentre alla 18a classe (max del malus) si arriva a circa il 200%.

Questo sistema è iniquo perché fortemente squilibrato a favore delle compagnie. Alcune assicurazioni hanno cercato di riequilibrarlo, non applicando immediatamente, in caso di sinistro, il malus agli assicurati in 1° classe da più anni.

Adiconsum chiede alle compagnie di proporre anche contratti bonus-malus con franchigia che, escludendo i piccoli sinistri, permetterebbero agli automobilisti più prudenti di risparmiare.

Costo della polizza

Il costo della polizza si compone di tre voci:

- * il premio o tariffa, che va alla compagnia,
- * le tasse che sono incamerate dallo Stato
- * il contributo al Servizio Sanitario Nazionale

L'importo del contributo al SSN, che è pari al 10,5% del premio, può essere portato in detrazione fiscale al momento della dichiarazione dei redditi

Durata del contratto

Il contratto di polizza è annuale, anche se i pagamenti possono essere frazionati (trimestrali, semestrali, ecc.).

L'assicurato, qualora lo ritenga opportuno, può cambiare compagnia alla scadenza annuale del contratto. Però deve dare la disdetta con lettera raccomandata, entro i termini di preavviso stabiliti dal contratto medesimo (in genere tre mesi).

Massimale assicurativo

Alla stipula della polizza l'assicurato deve scegliere anche il massimale assicurativo: cioè la copertura economica massima garantita dalla compagnia in caso di sinistro. Il massimale minimo previsto dalla legge è di un miliardo e mezzo unico. Per stare più tranquilli, con un modesto sovrapprezzo, si può elevare il massimale ad un livello superiore.

Esclusione e rivalsa

Particolare attenzione va prestata alla cosiddette clausole di esclusione e rivalsa. Queste clausole prevedono che l'assicurazione, dopo aver pagato a terzi i danni causati in caso di sinistro, abbia il diritto a rivalersi sul titolare della polizza assicurativa, chiedendo il rimborso dell'importo pagato. Si tratta normalmente di casi in cui la circolazione non avviene nel rispetto di alcune disposizioni di legge. I casi più frequenti di rivalsa riguardano:

- * guida con patente scaduta
- * guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
- * danni ai passeggeri se il loro numero è superiore a quello indicato nel libretto di circolazione
- * guida di veicoli con pneumatici non omologati
- * guida di veicoli con motori modificati
- * uso del veicolo per gare
- * guida di veicoli non sottoposti a revisione
- * copertura assicurativa garantita solo se il conducente è l'assicurato (non altre persone)

L'assicurato ha diritto di conoscere le clausole di esclusione e rivalsa applicate dalla compagnia.

Prima di firmare il contratto è opportuno leggere tutte le clausole e, in caso di dubbio, sospendere la firma e richiedere chiarimenti esaurienti.

Franchigia

Il contratto con franchigia prevede la partecipazione dell'assicurato alla spesa di risarcimento del danneggiato (di massima da 200.000 a 500.000 lire per ogni sinistro). La tariffa della polizza con franchigia è fissa, cioè pre-determinata e costante nel tempo.

Questo tipo di contratto è consigliabile agli automobilisti che non causano sinistri frequentemente. Purtroppo molte compagnie non lo prevedono più: fanno eccezione alcune assicurazioni che stipulano le polizze per telefono, che continuano a proporre contratti con franchigia.

Adiconsum chiede che tutte le compagnie siano obbligate ad offrire agli automobilisti anche polizze RC Auto con franchigia.



Le polizze furto e incendio

Molti automobilisti, quando ne ravvisano la necessità assicurano il proprio veicolo anche per il furto e l'incendio. La copertura assicurativa riguarda il rischio di incendio o esplosione, di furto o rapina dell'auto. Le tariffe per questo tipo di polizza sono molto diverse da compagnia a compagnia, oltre che da città a città, in relazione al grado di rischio valutato da ciascuna assicurazione. E' importante fare attenzione a:

- * **Adeguamento annuo del valore assicurato al veicolo.** Molte compagnie, se non viene richiesto esplicitamente, assicurano il veicolo anche negli anni successivi per il valore indicato inizialmente. Se si subisce il furto del veicolo, il valore di riferimento su cui è calcolato l'indennizzo è quello di mercato, anche se la polizza è stata pagata su un valore più alto.
- * **Franchigia e scoperto.** Normalmente le polizze furto e incendio prevedono lo scoperto e la franchigia. E' bene accertarsi del loro ammontare: spesso i piccoli furti ed i danni da scasso sono esclusi dall'indennizzo, poiché il danno è generalmente di importo inferiore alla franchigia o allo scoperto.
- * **Altre coperture.** E' importante chiarire se la polizza copre tutte le parti del veicolo, il furto parziale, i danni da scasso, l'eventuale costo di demolizione o di reimmatricolazione dovuti al furto, ecc.

IMPORTANTE

L'assicurazione per il furto e incendio
non è obbligatoria

Se si desidera assicurare il veicolo anche
contro furto e incendio, è bene richiedere
alle compagnie un preventivo separato
dall'assicurazione RC Auto, per poter
confrontare le proposte di più assicurazioni

Non è necessario stipulare l'assicurazione
per il furto e l'incendio con la medesima
compagnia con la quale abbiamo la polizza
RC Auto: se si ottengono condizioni più
vantaggiose ci si può rivolgere ad un
assicuratore diverso

Non limitarsi a chiedere l'assicurazione
per furto e incendio: occorre entrare
nel merito per sapere bene che cosa è
coperto dall'assicurazione e che cosa
resta escluso

Ricordarsi di adeguare ogni anno il valore
del veicolo assicurato, adeguandolo a
quello di mercato, che si può rilevare
consultando una rivista specializzata
(Quattroruote, Auto Oggi, ecc.)

Le garanzie facoltative

Con una maggiorazione sul costo, si può stipulare una polizza che copra i danni derivanti da eventi non previsti nella polizza RC Auto, né da quella furto e incendio. Le garanzie facoltative più significative riguardano:

- * **Infortunio del conducente.** La garanzia copre gli infortuni subiti dal conducente in caso di incidente (la RC obbligatoria non prevede il risarcimento dei danni subiti dal conducente)
- * **Responsabilità civile dei terzi trasportati.** Copre i danni che i trasportati dalla nostra autovettura potrebbero causare a terzi incolpevoli (ad es. gli incidenti causati dall'apertura dello sportello)
- * **Eventi socio-politici.** Sono assicurati i danni subiti dalla vettura a causa di disordini, scioperi, atti di vandalismo, ecc.
- * **Polizza Kasko.** Questa polizza copre non solo i danni provocati a terzi, ma anche quelli del proprio veicolo. Questa formula è scarsamente utilizzata in Italia, mentre è assai diffusa nei paesi nord-europei.
- * **Garanzie accessorie.** Serve per coprire danni come quelli alla tappezzeria in caso di soccorso di un ferito, danni causati a terzi per l'incendio del proprio veicolo, perdita delle chiavi, danni causati da figli minori alla guida del veicolo ecc.
- * **Tutela giudiziaria.** Prevede il rimborso delle eventuali spese necessarie per le perizie e per l'assistenza legale necessaria ad otte-

nere il risarcimento dei danni subiti, per difendersi dalle richieste di terzi danneggiati, per difendersi penalmente in caso di omicidio colposo, ecc.

- * **Assistenza e soccorso stradale.** Copre le eventuali spese necessarie per l'assistenza in caso di incidente in Italia o all'estero e per la copertura dei costi relativi al trasporto del veicolo fino alla prima officina, in caso di guasto.
- * **Carta verde.** Estende la copertura della polizza assicurativa ai danni causati a terzi in caso di incidenti nei paesi esteri che aderiscono alla convenzione.

Mentre la polizza RC Auto è obbligatoria per legge, le altre garanzie sono facoltative. Se si decide di inserire nella polizza RC altre garanzie, queste devono essere nettamente distinte nel contratto di polizza RC Auto ed i relativi costi specificati separatamente.



Le polizze via telefono

Di recente sono entrate sul mercato le polizze telefoniche, con un concetto di servizio assicurativo del tutto nuovo per il mercato italiano: scompare la figura dell'agente ed il rapporto con il cliente è tenuto direttamente dalla compagnia. Proponendo tariffe sensibilmente inferiori, hanno rappresentato una importante innovazione, che ha contribuito ad ampliare la concorrenza nel settore.

La polizza via telefono si stipula attraverso un numero telefonico verde. Per telefono o per fax, la compagnia rilascia immediatamente un preventivo di polizza. Se si decide di concludere il contratto, si effettua il pagamento (in generale con carta di credito o con bonifico bancario) direttamente alla compagnia ed il contratto con il contrassegno assicurativo arriva per posta a domicilio. Il contratto di polizza prevede il diritto di ripensamento e può essere disdetto entro sette giorni. In caso di sinistro, la segnalazione va fatta per telefono alla compagnia, che indicherà il perito incaricato di accertare il danno, la cui liquidazione sarà effettuata dalla direzione centrale della compagnia.

Questo sistema consente di non ricorrere all'intermediazione degli agenti, con notevole risparmio sul costo della polizza. Ovviamente, i servizi offerti al cliente sono minori ed è più difficile ottenere informazioni puntuali in caso di sinistro, poiché il

rapporto con la compagnia non è personale, ma solo telefonico o cartaceo. Le condizioni contrattuali di polizza e le relative garanzie possono variare di anno in anno o essere diverse dalle altre compagnie: è bene chiedere chiarimenti esaurienti in proposito, prima di stipulare il contratto.

Le attuali compagnie che operano via telefono

CROWE (Lloyd Londra)	Tel 800.116.655
GENERTEL (Generali)	Tel 800.202.020
LINEAR (Unipol)	Tel 800.112.223
LLOYD 1885 (RAS)	Tel 800.998.855
ROYAL INSURANCE (Royal)	Tel 147.889.911
ZURICHTEL (Zurigo)	Tel 800.247.247

L'assicurazione RC è obbligatoria anche per i ciclomotori

Anche i ciclomotori sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile: tutte le compagnie di assicurazione sono obbligate a stipularla.

Dal luglio 1999, accogliendo una richiesta delle Associazioni Consumatori, è stato introdotto il sistema bonus-malus anche per i ciclomotori, in sostituzione della tariffa fissa.

Il sistema delle classi bonus-malus è analogo a quello della RC Auto: generalmente si entra in 14a classe e per ogni anno trascorso senza provocare sinistri si passa ad una classe inferiore (bonus), mentre per ogni sinistro causato si passa a due classi superiori (malus). Al momento dell'entrata in vigore del sistema bonus-malus, gli assicurati sono stati inseriti in 14a classe, senza tener conto dei sinistri causati da ciascuno negli anni precedenti, penalizzando i guidatori più attenti.

La firma di un'assicurazione RC per il motorino richiede molta attenzione, perché le compagnie assicurative impongono clausole di esclusione e rivalsa molto restrittive. Oltre a quelle indicate per le auto, nei ciclomotori spesso si considerano tali anche:

- * incidenti causati da motorini che trasportano due passeggeri, quando è consentito il trasporto di una sola persona. Questo caso può rappresentare una corresponsabilità nell'incidente anche nei casi in cui si avesse ragione.
- * guida senza casco, quando questo è obbligatorio
- * incidenti causati da motorini potenziati con la sostituzione del cilindro o della marmitta originali, ovvero soltanto rimuovendo i diaframmi dei carburatori per ottenere una velocità maggiore.

Per gli altri aspetti del contratto di polizza, valgono le stesse raccomandazioni ed avvertenze della polizza RC Auto.

IMPORTANTE

Alcune compagnie rifiutano l'assicurazione RC per i motorini: è un comportamento illegittimo da denunciare all'ISVAP.

Provocare un incidente in condizioni di esclusione e rivalsa può essere molto grave. La compagnia assicuratrice potrebbe non garantire il risarcimento al danneggiato, che quindi sarebbe a carico del proprietario del mezzo, o più spesso dei genitori, se il conducente è un minorenne

Negli ultimi tempi, le tariffe assicurative dei ciclomotori sono aumentate vertiginosamente: fino a due-tre anni fa l'importo era di poco superiore a 100.000 lire, mentre attualmente si va anche oltre il milione di lire. Adiconsum ha denunciato con forza l'iniquità di tali aumenti e propone interventi concreti per ridurre le tariffe

La circolare ISVAP n. 378/98: le compagnie non possono rifiutare l'assicurazione RC Auto

L'ISVAP, con la circolare n. 378 dell'8 luglio 1998, ha disposto che le compagnie non possono rifiutare l'assicurazione ai ciclomotori, né agli automobilisti a rischio.

L'ISVAP ha rilevato che gli automobilisti a rischio ed i possessori di ciclomotori, in alcune aree territoriali, incontrano difficoltà a stipulare le polizze RC Auto.

Accanto ad alcuni episodi di vero e proprio rifiuto, l'ISVAP ha constatato che l'assicurazione viene negata opponendo argomentazioni pretestuose, come la temporanea indisponibilità di stampati, l'assenza momentanea del titolare dell'agenzia, la necessità di ottenere la preventiva autorizzazione da parte della direzione. In altri casi, l'assicurazione RC viene subordinata alla stipulazione di altri contratti di assicurazione, addirittura talvolta all'accensione di polizze vita.

L'ISVAP considera illegittimi questi comportamenti e sottolinea l'obbligo per le imprese assicurative di stipulare polizze RC con tutti gli utenti e per tutte le categorie di veicoli, compresi i ciclomotori. L'ISVAP ha invitato le compagnie assicuratrici a dare disposizioni in questo senso a tutte le agenzie territoriali.

Tutti i consumatori sono pregati di segnalare tempestivamente all'ISVAP, e per conoscenza all'Adiconsum, gli eventuali casi in cui le compagnie assicurative dovessero porre ostacoli alla stipula delle polizze assicurative ai ciclomotori ed agli automobilisti a rischio, in modo che l'ISVAP possa adottare, nei confronti delle assicurazioni inadempienti, le sanzioni previste dalla legge.

Diritti e doveri sull'assicurazione RC Auto

- * Ogni veicolo a motore deve essere assicurato per la responsabilità civile. Circolare con un veicolo non assicurato ne comporta il sequestro, una sanzione fino a 4.320.000 lire e l'obbligo di risarcire personalmente i danni eventualmente provocati agli altri.
- * L'assicurazione RC Auto è obbligatoria per legge. Le compagnie assicurative non possono rifiutare a nessuno la stipula della polizza RC Auto. Nessuno può essere obbligato a stipulare altre coperture assicurative (es, infortuni) per ottenere la polizza RC Auto. Se qualche agente "ci prova", va subito denunciato all'ISVAP.
- * Prima di sottoscrivere la polizza, il cliente ha diritto a ricevere una nota informativa che espliciti tutti i termini del contratto.
- * Il tariffario di ogni compagnia prevede diversificazioni per classi di merito bonus-malus, età, sesso, professione, comune di residenza, cilindrata e alimentazione del veicolo, ecc. Chiedere sempre di vedere il tariffario ufficiale per controllare che la personalizzazione della polizza sia fatta in modo corretto.

- * Se il premio di polizza aumenta a sorpresa, bisogna verificare cosa dice la clausola "adeguamento del premio", presente nel contratto sottoscritto. Due le possibilità:
 - la compagnia era impegnata a comunicare l'eventuale variazione del premio entro un certo tempo prima della scadenza della polizza (in genere 60 gg.). Se non lo ha fatto, si ha diritto al rinnovo del contratto alle stesse condizioni di quello vecchio, ma bisogna fare una richiesta scritta, inviandone copia anche all'ISVAP.
 - la clausola contrattuale prevedeva solo di affiggere presso le agenzie della compagnia le nuove tariffe: in questo caso, se l'aumento pare eccessivo, si può sciogliere il contratto in qualunque momento, anche senza rispettare il preavviso.

- * Quando si vuole cambiare compagnia, bisogna dare la disdetta entro i termini di preavviso previsti dal contratto di polizza. La vecchia compagnia assicuratrice è obbligata a rilasciare l'attestazione di rischio (cioè il curriculum personale degli incidenti causati e la classe di merito di appartenenza). L'attestato di rischio è indispensabile per essere inseriti nella giusta classe di merito dalla nuova compagnia.

- * Quando il contratto prevede il tacito rinnovo, il mancato pagamento del premio entro i quindici giorni successivi alla scadenza, determina la carenza di copertura assicurativa, anche per i quindici giorni stessi.

Nel caso sia stata data disdetta alla compagnia assicuratrice i quindici giorni di tolleranza non valgono.

- * La legge prevede un limite minimo del massimale assicurativo pari a 1,5 miliardi di lire. In caso di danni a più persone, questa copertura potrebbe essere insufficiente. Per essere più sicuri, con un modesto sovrapprezzo si può portare il massimale ad un valore superiore.
- * Nei sinistri avvenuti per responsabilità del conducente, la polizza copre anche i passeggeri dell'assicurato ed i beni a loro appartenenti. Non copre invece i danni subiti dal conducente stesso.
- * Nei casi di esclusione (guida senza patente, partecipazione a gare, guida in stato di ebbrezza, auto non revisionate, uso di stupefacenti, ecc.) la compagnia assicuratrice, pur dovendo risarcire il terzo danneggiato, ha diritto di essere rimborsata della somma pagata. Occorre fare molta attenzione a non incorrere in tali casi.
- * Utilizzare il veicolo in condizioni diverse da quelle riportate nel contratto di polizza, può comportare il diritto di rivalsa per le somme pagate dall'assicurazione in caso di sinistro. E' il caso, ad esempio, delle polizze che non prevedono la copertura per il conducente minore di 25 anni.

Il servizio Adiconsum



La giungla delle tariffe

Il processo di liberalizzazione del mercato e la personalizzazione delle polizze hanno avuto come conseguenza la creazione di una giungla delle tariffe, nella quale spesso è difficile orientarsi.

Per dare un'idea delle differenze, nelle tabelle seguenti si riportano le tariffe che le maggiori compagnie offrivano nell'autunno 1999 in alcune città italiane. Nel corso dello stesso anno le tariffe possono variare anche più volte.



1° esempio: Classe 1^a - uomo di 44 anni - operaio

Compagnie	Roma	Milano	Napoli	Palermo	Lucca	Catanzaro
Sai	726	600	741	559	731	503
Lloyd Adriatico	817	740	853	622	864	515
Toro	698	617	923	542	756	542
Fondiaria	679	571	643	469	719	475
Generali	845	697	1014	652	875	594
Assitalia	711	570	734	500	781	500
Ras	787	654	860	654	827	538
Unipol	746	682	738	496	738	496
Axa	801	655	735	583	801	566

2° esempio: Classe 8^a - donna di 44 anni - impiegata

Compagnie	Roma	Milano	Napoli	Palermo	Lucca	Catanzaro
Sai	1069	884	1092	824	1076	741
Lloyd Adriatico	1209	1095	1262	920	1279	762
Toro	1030	910	1363	799	1116	799
Fondiaria	1046	879	991	722	1108	731
Generali	1192	984	1432	920	1235	839
Assitalia	999	801	1032	703	1098	703
Ras	1176	976	1284	976	1234	803
Unipol	1099	1005	1088	731	1088	731
Axa	1167	953	1070	849	1167	825

3° esempio: Classe 14^a - giovane di 19 anni - neopatentato

Compagnie	Roma	Milano	Napoli	Palermo	Lucca	Catanzaro
Sai	1825	1509	1864	1407	1838	1266
Lloyd Adriatico	2579	2336	2691	1962	2728	1626
Toro	2621	2313	3468	2032	2839	2032
Fondiaria	1864	1567	1766	1288	1976	1304
Generali	2428	2004	2915	1874	2514	1707
Assitalia	1961	1573	2026	1379	2155	1379
Ras	2399	1993	2620	1993	2520	1639
Unipol	2973	2718	2943	1977	2943	1977
Axa	2333	1905	2139	1697	2333	1648

Le tariffe, in migliaia di lire, si riferiscono ad un veicolo a benzina di 13 cavalli fiscali, senza ABS e Airbag, per un massimale assicurato di tre miliardi di lire.

Il servizio di consulenza Adiconsum nel settore assicurativo

Per aiutare i consumatori a far valere i propri diritti nelle materie assicurative, Adiconsum ha predisposto un servizio di informazione e consulenza.

Presso la sede nazionale, gli Sportelli territoriali Adiconsum ed il sito Internet www.adiconsum.it, è possibile ricevere:

- * indicazioni per confrontare i costi della polizza e la qualità del servizio offerti dalle diverse compagnie;
- * informazioni sui contratti di polizza (clausole di esclusione e rivalsa, garanzie accessorie e facoltative, ecc.);
- * assistenza nella richiesta di risarcimento dei danni e comunque in tutti i casi di contenzioso con le compagnie assicuratrici. Quando è necessario, i consumatori sono assistiti da esperti dell'AICAP, fino alla completa soluzione del caso.

Come risparmiare sulle polizze assicurative RC Auto

Dopo la liberalizzazione dei prezzi delle polizze RC Auto, ogni compagnia decide autonomamente il valore da assegnare a ciascuno degli elementi di personalizzazione della polizza, de-

terminando così premi assicurativi assai diversi. Quindi, il costo di una medesima polizza assicurativa può variare anche del 100% fra una compagnia e l'altra. Scegliendo oculatamente la compagnia più conveniente rispetto alla propria condizione personale, si possono risparmiare alcune centinaia di migliaia di lire all'anno, a parità di servizio reso.

Per aiutare i consumatori a districarsi nella giungla delle tariffe, ADICONSUM ha attivato un servizio che permette di scegliere consapevolmente la compagnia assicuratrice più conveniente e di sfruttare al meglio la concorrenza.

Come funziona il servizio RC Auto di Adiconsum

Attraverso un programma informatico, Adiconsum è in grado di fornire ad ogni assicurato un Tariffario personalizzato. Il tariffario, sulla base della propria situazione personale, riporta il costo di una polizza RC Auto praticato dalle maggiori compagnie assicuratrici operanti sul territorio italiano.

Per ottenere il tariffario è necessario fornire ad Adiconsum i propri dati personali (nome cognome, età, sesso, città di residenza, professione, ecc), quelli dell'auto (tipo, marca ed anni del veicolo, cavalli fiscali, ABS, Airbag, ecc) e la propria classe bonus-malus.

Come ricevere il tariffario personalizzato

Fornendo i dati richiesti, il Tariffario personalizzato si può richiedere:

- * alla sede nazionale Adiconsum - Via Lancisi 25 - 00161 ROMA - Tel. 06.44 17 021 - Fax 06.44 17 02 30
- * presso i 150 Sportelli Territoriali di Adiconsum, dislocati nella maggiori città italiane
- * direttamente on line sul sito Internet www.adiconsum.it

Esempio del Tariffario Personalizzato

L'esempio si riferisce a:

- * un automobilista di 38 anni, impiegato, residente a Roma, con figli inferiori a 25 anni
- * un veicolo di tre anni, FIAT MAREA 1600 (17 Cavalli Fiscali), a benzina, con ABS e Airbag
- * massimale assicurato, 3 miliardi di lire
- * 8a classe bonus-malus
- * tariffe in atto nell'autunno 1999

La tabella riportata nella pagina seguente va letta ricordando che il servizio Adiconsum può calcolare solamente il premio RC e non quello per le garanzie furto-incendio o accessorie. L'indice percentuale (la compagnia più economica è la base 100) permette di valutare facilmente il costo della polizza presso diverse compagnie.

Compagnia Assicuratrice	Premio Lordo (lire migliaia)	Indice
UNIASS	1320	100
BPB	1324	100
CATTOLICA	1356	102
VERONA	1356	102
SARA	1463	110
GAN ITALIA	1464	110
MILANO	1467	111
LA FONDIARIA	1467	111
WINTERTHUR	1468	111
REALE MUTUA	1487	112
UNIPOL	1496	113
ITAS	1506	114
HELVETIA	1557	117
LEVANTE NORDITALIA	1574	119
SAI	1574	119
RAS	1576	119
L'ITALICA	1576	119
LAVORO & SICURTA'	1576	119
BERNESE	1578	119
NUOVA MAA	1586	120
VITTORIA	1587	120
TORO	1621	122
ITALIANA	1631	123
ALLIANZ SUBALPINA	1653	125
SASA	1659	125
FATA	1662	125
GENERALI	1667	126
SIAT	1694	128
LA NATIONALE	1696	128
LA FIDUCIARIA	1696	128
UNIVERSO	1696	128
ROYAL & SUNALLIANCE	1701	128
AURORA	1708	129
MEIE	1709	129
ZURIGO	1726	130
AXA	1747	132
NUOVA TIRRENA	1753	132
LLOYD ADRIATICO	1755	132
DUOMO	1777	134
MAECI	1794	135
MEDIOLANUM	1799	136
ASSITALIA	1835	139
ASSIMOCO	1861	140
AUGUSTA	1904	144
COMMERCIAL UNION	1931	146
GENERAL ACCIDENT	1931	146
LA PIEMONTESE	1941	147
BAYERISCHE	2567	194
NATIONAL SUISSE	2948	223

L'esempio
mostra che il
costo massimo
della polizza
(in questo caso
con la compagnia
NATIONAL SUISSE)
è più del doppio
rispetto a
quello minimo
(con la compagnia
UNIASS)

Come usare il tariffario personalizzato

Il tariffario personalizzato serve per scegliere con oculatezza la Compagnia Assicuratrice più conveniente: cioè quella che offre il miglior rapporto qualità/prezzo, in relazione alle specifiche esigenze di ciascuno.

- * Nel tariffario sono riportati i premi lordi per le polizze assicurative RC Auto applicati dalle maggiori compagnie funzionanti in Italia (sono escluse le assicurazioni che operano via telefono).
- * Gli importi dei premi sono elencati in ordine crescente: dalla compagnia più economica (con base 100) a quella più cara. Certe volte le tariffe riportate possono non corrispondere esattamente alle tariffe reali, perché alcune agenzie locali hanno un margine di sconto da amministrare per i clienti migliori.
- * Il confronto fra gli importi dei premi riportati sul tariffario personalizzato e quelli risultanti dalla propria polizza va fatto a parità di classe di merito e solo sulla quota di premio relativa alla RC Auto, escludendo gli importi dei premi delle eventuali ulteriori garanzie accessorie facoltative (furto, incendio, conducente, atti vandalici, ecc.).
- * Nel confrontare i premi fra le diverse assicurazioni, occorre concentrare l'attenzione sulle compagnie presenti nel territorio di residenza.

Con il Tariffario Personalizzato

* Si può decidere di confermare la propria assicurazione perché dai confronti fatti risulta quella che meglio corrisponde alle proprie esigenze.

* Si può decidere di rimettere in discussione la "fedeltà" alla propria compagnia e verificare se conviene scegliere una compagnia assicuratrice più conveniente. In questo caso bisogna:

- individuare le assicurazioni da contattare, scegliendo fra quelle che dispongono di uffici vicini al proprio domicilio, ai quali sia facile rivolgersi in caso di necessità
- verificare presso le agenzie del proprio territorio il costo della polizza
- scegliere la compagnia che offre il miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto non solo del costo della polizza, ma anche dei servizi offerti, delle condizioni contrattuali di polizza e della affidabilità della compagnia.

* Per orientarsi tra le molte proposte, può essere opportuno ricorrere al consiglio di esperti del settore. A questo proposito è bene ricordare che gli agenti che rappresentano soltanto una assicurazione, essendo vincolati alla propria compagnia, possono non fornire suggerimenti obiettivi. E' meglio quindi ricorrere ai consulenti assicurativi o agli agenti che lavorano per più assicurazioni (pluri-mandatari).

* Si può decidere, infine, di contrattare con l'agente della propria compagnia assicuratrice condizioni economiche più favorevoli. Spesso, di fronte alla prospettiva di perdere un cliente, molti agenti sono autorizzati a fare sconti di prezzo, anche significativi.

In caso di sinistro



Cosa fare al momento del sinistro

Una denuncia di sinistro completa in ogni parte accelera la procedura di liquidazione del danno. E' quindi fondamentale la collaborazione tra le persone coinvolte nel sinistro.

È necessario:

- * compilare accuratamente il modulo blu CID Costatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro, seguendo le istruzioni riportate nell'ultima pagina del modulo stesso;
- * firmarlo e, possibilmente, farlo firmare anche all'altro conducente;
- * se è firmato da entrambi i conducenti, trattene-re due co-pie del modulo e consegnare le rimanenti all'altro con-ducente;

E' consigliabile che la denuncia di sinistro venga effettuata utilizzando il modulo blu CID perché la procedura di liquidazione dei danni è più rapida e semplice. Se questo non è disponibile al momento del sinistro, è comunque utile compilarlo successivamente.

Se nessuno dei due conducenti ha con sé il modulo blu CID, è necessario raccogliere almeno i seguenti dati:

1. data, luogo e ora del sinistro;
2. tipo e targa dell'altro veicolo;
3. compagnia di assicurazione dell'altro veicolo (che si può ricavare anche dal contrassegno esposto sul para-brezza);
4. cognome, nome, indirizzo e numero di telefono del conducente dell'altro veicolo;
5. generalità del proprietario dell'altro veicolo (se diverso dal conducente);
6. descrizione dettagliata dell'incidente e dei danni materiali visibili;
7. generalità di eventuali feriti;
8. generalità di eventuali testimoni;
9. autorità di polizia eventualmente intervenute.

IMPORTANTE

Se non vi è accordo sulle modalità del sinistro, è consigliabile richiedere l'intervento dell'autorità di polizia (Vigili Urbani, Polizia, Carabinieri), possibilmente senza spostare i veicoli incidentati.

Ricordarsi di tenere in macchina il modulo blu CID e, in caso di incidente, compilarlo e farlo sottoscrivere anche dall'altra parte coinvolta.

La procedura CID per ottenere il risarcimento

La procedura CID - Convenzione Indennizzo Diretto - consente all'assicurato, che in tutto o in parte abbia ragione, di ottenere il risarcimento dei danni subiti, direttamente dal proprio assicuratore. Essa si applica quando:

- * il modulo blu CID è firmato da entrambi i conducenti
- * si tratta di urto fra due soli veicoli (esclusi ciclomotori e macchine agricole) assicurati da imprese aderenti alla Convenzione Indennizzo Diretto (CID)

Il danneggiato deve inviare alla propria compagnia assicurativa, direttamente o per posta, una copia del modulo blu CID. La compagnia indica all'assicurato il numero del sinistro ed il perito o l'ufficio incaricato di trattare il danno. Entro 30 giorni dalla consegna del modulo blu CID, l'assicurazione ha l'obbligo di liquidare al danneggiato il danno accertato.

In caso di disaccordo sull'entità del danno o sulle percentuali di responsabilità del sinistro, l'assicurazione deve pagare la somma che ritiene dovuta. L'assicurato incassa la somma e può decidere di rivolgersi alla compagnia assicuratrice dell'altro veicolo per richiedere l'ulteriore parte di danno che ritiene gli debba essere risarcita. In questo caso, la richiesta deve essere inviata, con raccomandata RR, ad entrambe le compagnie interessate, entro 30 giorni dal ricevimento dell'assegno.

Qualora, nel corso della procedura CID, l'assicurazione rilevi fatti che impediscano l'applicazione della procedura stessa, ne informa l'assicurato, invitandolo a rivolgersi alla compagnia assicuratrice dell'altro veicolo.

Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro

(art. 857 del 1974 convertito legge n. 28 del 1977)

Non costituisce riconoscimento di responsabilità, ma un rilevamento della identità delle persone e dei fatti per una più rapida definizione. Se è firmata congiuntamente dai due conducenti produce gli effetti di cui agli artt. 3 e 6 D.L. n. 857 del 1976 convertito legge n. 30 del 1977.

1. data incidente: _____ ora _____	2. luogo (comune, provincia, località) _____	3. fatti (anche se lievi) <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> si *
4. danni materiali ad altri veicoli oltre A e B <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> si *	5. testimoni (nome, cognome, indirizzo, telefono) (scrivere se o tutti i rapporti al veicolo A e B)	

veicolo A

6. assicurato (controllare il proprio certificato d'assicurazione)

Cognome _____
 Nome _____
 Indirizzo (via e numero) _____
 Comune (e sigla della Prov.) _____
 N. telefono _____
 Può l'Assicurato recuperare l'I.V.A. relativa al veicolo? no si

7. veicolo

Marca e tipo _____
 N. di targa o di telaio _____

8. compagnia d'assicurazione

9. di polizza

Agente _____
 N. della Carta Verde (per gli stranieri) _____
 (sopra del fessetto) _____

Certificato di assicurazione a Carta Verde valevole fino al _____

Il veicolo è coperto di garanzia per propri danni? no si

10. conducente (Controllare la propria patente)

Cognome _____
 Nome _____
 Indirizzo _____
 Patente n. _____
 Categ. (A, B, ...) _____ rilasciata da _____
 Patente valevole fino al _____

12. circostanze dell'incidente

Mettere una croce (X) soltanto nelle caselle utili alla descrizione

1	in auto	1
2	riparte da una sosta	2
3	si incrocia o sorpassa	3
4	uscita da un parcheggio, da luogo privato, da una strada ad uso privato	4
5	entrata in un parcheggio, in un luogo privato, da una strada ad uso privato	5
6	si muove in una piazza o senza semaforo	6
7	avvicina su una piazza o senza semaforo	7
8	lampo su un veicolo che procedeva nella stessa senso e nella stessa file	8
9	procedeva nella stessa senso, ma in una file diversa	9
10	cambiava di file	10
11	sorpassava	11
12	girava a destra	12
13	girava a sinistra	13
14	retrocedeva	14
15	involontari la vettura slittava durante alla circolazione in senso inverso	15
16	procedeva di destra	16
17	non aveva osservato il segnale di precedenza	17

* Indicare il numero totale delle caselle segnate con la croce *

veicolo B

6. assicurato (controllare il proprio certificato d'assicurazione)

Cognome _____
 Nome _____
 Indirizzo (via e numero) _____
 Comune (e sigla della Prov.) _____
 N. telefono _____
 Può l'Assicurato recuperare l'I.V.A. relativa al veicolo? no si

7. veicolo

Marca e tipo _____
 N. di targa o di telaio _____

8. compagnia d'assicurazione

9. di polizza

Agente _____
 N. della Carta Verde (per gli stranieri) _____
 (sopra del fessetto) _____


Certificato di assicurazione a Carta Verde valevole fino al _____

Il veicolo è coperto di garanzia per propri danni? no si

10. conducente (Controllare la propria patente)

Cognome _____
 Nome _____
 Indirizzo _____
 Patente n. _____
 Categ. (A, B, ...) _____ rilasciata da _____
 Patente valevole fino al _____

10. indicare con una freccia (→) il punto dell'urto iniziale



11. danni materiali visibili

13. grafico dell'incidente

Indicare: 1) il tracciato delle vetture; 2) la direzione di marcia di A e B; 3) la loro posizione al momento dell'urto; 4) i segnali stradali; 5) i colori delle strade.



10. indicare con una freccia (→) il punto dell'urto iniziale



11. danni materiali visibili

14. osservazioni

15. firme dei due conducenti

A _____ B _____

14. osservazioni

La procedura ordinaria per il risarcimento dei danni

Nei casi in cui non è applicabile la procedura CID, ovvero si desidera seguire la procedura ordinaria, il danneggiato deve inviare all'assicurazione dell'altro veicolo e, per conoscenza, al proprietario dello stesso, la richiesta di risarcimento dei danni subiti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve:

- * contenere una dettagliata descrizione del sinistro (si può anche usare un modulo blu CID);
- * indicare il luogo e gli orari in cui il veicolo è a disposizione del perito per la valutazione dei danni, per almeno 8 giorni lavorativi;
- * indicare se sono stati provocati danni alle persone;
- * allegare eventuali certificazioni mediche o del Pronto Soccorso. Qualora tali certificazioni (compresa quella di avvenuta guarigione) non siano subito disponibili, è possibile inviarle in seguito, sempre per lettera raccomandata RR.

La compagnia assicuratrice, ricevuta la denuncia di sinistro, deve:

- * indicare al danneggiato il numero di registrazione del sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno con il relativo recapito, numero telefonico e orari di reperibilità;
- * provvedere all'accertamento dei danni, entro 8 giorni lavorativi dalla richiesta;

- * comunicare al danneggiato la somma offerta per il risarcimento dei danni, entro 45 giorni dalla richiesta;
- * se il danno risultasse non risarcibile, sempre entro 45 giorni dalla richiesta, comunicare al danneggiato i motivi del rifiuto.

Se il danneggiato accetta la somma offerta, l'assicurazione deve provvedere al pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione di accettazione.

Nel caso in cui il danneggiato ritenga di non accettare la somma offerta, deve darne comunicazione alla compagnia assicuratrice entro 30 giorni dal ricevimento dell'offerta medesima. La compagnia deve inviare egualmente la somma offerta entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione: il danneggiato può a questo punto incassarla, senza che questo pregiudichi le sue ulteriori pretese.

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive entro 2 anni. Bisogna ricordarsi quindi di chiedere il risarcimento non oltre 2 anni dalla data dell'incidente ed eventualmente rinnovare la richiesta almeno ogni 2 anni, sempre con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.



Fac-simile della richiesta di indennizzo

RACCOMANDATA AR

Spett.le Compagnia.....
Agenzia di
Via.....
(Città..... CAP.....

Io sottoscritto.....,
con riferimento all'incidente stradale occorso il
giorno.....alle ore.....a....., in
Via....., fra il veicolo del Vs. assicurato
Sig.(polizza n°.....) targato.....,
ed il mio, targato....., Vi invito a provvedere al
risarcimento dei danni.

Vi informo che il mio veicolo è a disposizione dei vostri
periti per un periodo di 8 giorni lavorativi dal ricevi-
mento della presente, presso.....,
dalle ore.....alle ore...., trascorso infruttuosamente
il quale procederò alle necessarie riparazioni addebitan-
dovene il costo.

Distinti saluti.

Data.....

Firma.....

Indirizzo.....

Tel.....

Allegati:

- * copia denuncia con descrizione dell'incidente o il modulo blu
- * preventivo riparazioni
- * copia della eventuale certificazione medica
- * documentazione del reddito (in caso di inabilità anche temporanea)
- * altra eventuale documentazione

Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada

Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada interviene, nei limiti dei massimali obbligatori, nei seguenti casi:

1. sinistri causati da veicoli non identificati, solo per i danni alle persone
2. sinistri causati da veicoli non assicurati, per i danni alle persone ed anche per i danni alle cose, con una franchigia di 500 Euro (circa 1 milione di lire)
3. sinistri causati da veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa.

Nei casi n. 1 e 2 occorre inviare la richiesta di risarcimento, redatta secondo le modalità indicate per la procedura ordinaria per il risarcimento dei danni, alla:

CONSAP S.p.A.

Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada

Largo Tartini, 4 - 00198 Roma

ed all'assicurazione designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro. Nel caso n. 3, poiché la legge prevede varie ipotesi, è opportuno, prima di inviare la richiesta di risarcimento, individuare il Commissario liquidatore a cui deve essere trasmessa.

Incidenti provocati da veicoli stranieri

Se l'incidente è provocato da un veicolo straniero ed è avvenuto in Italia, occorre inviare la richiesta di risarcimento, sempre redatta secondo le modalità indicate per la procedura ordinaria per il risarcimento dei danni, a:

UCI - Ufficio Centrale Italiano
Corso Venezia, 8
20122 - Milano

che comunicherà al danneggiato il nominativo della compagnia incaricata di liquidare il danno.

Se invece l'incidente provocato da un veicolo straniero è avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata direttamente alla compagnia assicuratrice del veicolo responsabile dell'incidente ed al "Bureau" di quello Stato (l'equivalente dell'UCI italiano). È quindi opportuno, al momento del sinistro, individuare esattamente la compagnia assicuratrice del veicolo straniero.

Sinistri con più veicoli danneggiati

A seguito di accordi intercorsi fra le compagnie di assicurazione, in caso di incidente stradale che coinvolge più di due autovetture, ogni compagnia risarcisce i danni subiti dalla vettura del proprio assicurato, compresi gli eventuali danni fisici delle persone trasportate e del conducente.

Ad esempio: la vettura A tampona B che tampona C. I danni subiti dalle vetture B e C, compresi i danni alle persone, vengono risarciti dalle rispettive proprie assicurazioni. Ovviamente tutto ciò è valido se tutte le compagnie assicurative delle vetture coinvolte hanno aderito all'accordo. In caso contrario, tutti i danni devono essere risarciti dalla compagnia che assicura la vettura A, responsabile del sinistro.

L'accordo si applica per i danni a cose e/o a persone non superiori ai 100 milioni di lire (IVA compresa). Però, se il danno è superiore ai 20 milioni di lire (IVA compresa), l'assicurazione responsabile può decidere di trattare direttamente il danno. In tal caso ne deve dare informazione al danneggiato.

Per attivare questa procedura, è necessario che il danneggiato trasmetta la sua richiesta di risarcimento all'assicurazione responsabile.

Accordo ANIA-Carrozzieri

In virtù di un accordo tra l'ANIA e le Associazioni dei Carrozzeri, il danneggiato può rivolgersi ad una delle carrozzerie convenzionate e ottenere che il costo della riparazione venga corrisposto direttamente dall'assicuratore al carrozziere. Questo procedura si applica se il danno non supera i 10 milioni di lire (IVA compresa).

L'accordo ANIA-Carrozzieri non è vincolante per il danneggiato, che può sempre scegliere di ottenere il risarcimento diretto del danno da

parte dell'assicurazione. Adiconsum è molto critica verso tale accordo, che ha contribuito in modo notevole all'aumento dei prezzi delle riparazioni e consiglia il risarcimento diretto dalla compagnia.

Qualora si decida di avvalersi di tale accordo, è sempre opportuno concordare prima con il carrozziere l'importo delle riparazioni, in quanto se la procedura per qualche ragione dovesse interrompersi e l'assicurazione non pagasse il carrozziere, il conto dovrà essere saldato dal danneggiato che ha richiesto la riparazione.



Sinistro con danni alle persone

In caso di incidente con danni alle persone è utile ricorrere al pronto soccorso per la diagnosi dei danni subiti.

La certificazione dell'ospedale deve precisare anche il periodo di prognosi. In assenza del certificato del pronto soccorso è sufficiente una diagnosi del proprio medico curante. Questa documentazione è indispensabile per avanzare la richiesta di risarcimento danni.

Relativamente ai danni fisici subiti dalle persone, la polizza RC auto copre:

- * il danno economico dovuto alla perdita di reddito per la mancata attività di lavoro
- * il danno economico conseguente all'eventuale riduzione della capacità di lavoro, commisurato ad una percentuale di invalidità
- * il danno biologico, cioè il danno arrecato alla persona indipendentemente dalle conseguenze sull'attività lavorativa
- * il danno morale eventualmente derivante dalle lesioni permanenti.

QUANDO RIVOLGERSI AD UN ESPERTO

Nei casi di incidente con danni alle persone è opportuno farsi assistere da esperti di fiducia e consultare un medico legale o un medico specializzato in materia di infortunistica, in grado di individuare il livello del danno e/o dell'invalidità subita, sia sul piano biologico che lavorativo.

La tutela della privacy

La legge 675/96 tutela la privacy dei cittadini. L'ufficio del Garante ha stabilito che le valutazioni e gli elementi contenuti nelle perizie medico-legali redatti dai medici delle assicurazioni rientrano nel novero dei dati personali sensibili. Pertanto le compagnie assicurative sono obbligate a fornire tali dati a tutti i cittadini danneggiati che ne facciano richiesta, anche se contengono valutazioni inerenti la definizione della controversia sul risarcimento danni.

Quando si è coinvolti in sinistri che provocano danni fisici alla persona, è opportuno richiedere sempre al medico di parte dell'assicurazione una copia delle valutazioni mediche personali. Lo stesso vale per il certificato medico del pronto soccorso dell'ospedale.



Le risposte di Adiconsum ai quesiti più comuni



Il rimborso dei costi sostenuti per la riparazione del veicolo è sufficiente a risarcire i danni?

La legge stabilisce il diritto all'indennizzo, cioè al risarcimento non soltanto dei costi per la riparazione del veicolo, ma anche il risarcimento di eventuali danni dovuti al fermo macchina, alla svalutazione del veicolo conseguente al sinistro, ecc. Da parte delle compagnie invece si cerca di accreditare la prassi che con la riparazione del veicolo si chiude ogni obbligo.

Si può rinunciare alla procedura CID una volta avviata?

Il danneggiato può rinunciare alla procedura CID in ogni momento e passare alla procedura ordinaria. Ciò può essere utile quando la differenza tra il risarcimento offerto e il risarcimento ritenuto congruo è elevata. A tale scopo è necessario inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno ad ambedue le compagnie interessate facendo riferimento all'articolo 3 della Legge 39/77.

Cosa fare se la compagnia tira per le lunghe i tempi della perizia?

Qualora la compagnia, superati 8 giorni dalla richiesta dei danni, non avesse ancora dato risposta, è opportuno inviare una lettera raccomandata di sollecito per conoscere l'ufficio incaricato di trattare il danno, oltre all'indirizzo, numero di telefono e nome del perito designato. Contro l'eventuale ostruzionismo di periti irreperibili e telefoni sempre occupati, è buona regola indicare nella richiesta di risarcimento un limite di 10 giorni lavorativi per la verifica del sinistro da parte della compagnia, precisando il luogo e l'orario nei quali il veicolo è a disposizione. Oltre detto limite di tempo, si può procedere alla riparazione dell'automezzo. Eventuali inadempienze vanno segnalate all'ISVAP - Ufficio Reclami o alle Associazioni dei Consumatori.

Quando conviene seguire la pratica di risarcimento da soli?

Nei piccoli sinistri, soprattutto se viene sottoscritto da entrambe le parti in causa il modulo blu e quindi le responsabilità sono evidenti e interviene il CID, si può seguire la pratica di risarcimento da soli. Tuttavia bisogna avere l'accortezza di fare immediatamente la denuncia alla propria assicurazione e fare attenzione che il risarcimento offerto sia comprensivo dei costi di riparazione e di svalutazione del veicolo e degli altri indennizzi previsti. Se non si è convinti che tutto proceda regolarmente è meglio interrompere la procedura CID e ricorrere ad un consulente.

Quando è consigliabile il ricorso al consulente?

E' consigliabile ricorrere a consulenti esperti in materia di infortunistica stradale, specializzati nella gestione e trattazione dei sinistri nei confronti delle compagnie:

- * in tutti i casi in cui l'incidente abbia provocato lesioni alle persone
- * ogni qualvolta la responsabilità del sinistro non sia riconosciuta da entrambe le parti
- * quando non ci si mette d'accordo sull'entità dei danni.

A questo proposito va tenuto presente che gli onorari dovuti al consulente per la trattazione del sinistro ed i costi delle perizie necessarie per l'istruttoria, sono risarciti dalle compagnie in aggiunta al risarcimento del danno subito.

Adiconsum realizza presso la sede nazionale e presso gli sportelli territoriali un servizio di consulenza e assistenza ai propri iscritti, avvalendosi della collaborazione dei consulenti associati AICAP

Quando si deve chiedere l'intervento dell'avvocato?

Solo quando sono risultati vani tutti i tentativi di trovare un accordo attraverso la negoziazione diretta con la compagnia assicuratrice. In ogni caso poiché la materia assicurativa ha connotati fortemente specialistici, è importante che l'avvocato prescelto, oltre ad essere un avvocato di fiducia, sia specializzato nel campo assicurativo. In caso contrario,

si rischia di finire in tribunale, con i tempi lunghi che ciò comporta, anche quando il problema potrebbe essere risolto con una negoziazione. L'onorario per l'avvocato o per il consulente è riconosciuto dall'assicurazione e non può esser quindi richiesto anche al danneggiato.

Quando è possibile ricorrere al Giudice di Pace?

La legge stabilisce che il Giudice di Pace è competente a decidere le controversie fra danneggiato e assicurazione, quando il danno non supera i 30 milioni. Il legislatore ha previsto questo percorso perché è più rapido e riduce l'abnorme ricorso ai tribunali, che già sono oberati di lavoro. Nei casi in cui il danno superi i 30 milioni di lire, si può ricorrere al Giudice di Pace per un tentativo di conciliazione.

Quando è opportuno ricorrere al medico legale?

In tutti i casi in cui l'incidente abbia provocato danni alle persone, soprattutto se il danno comportasse postumi invalidanti, è opportuno richiedere l'intervento di un medico legale, che è specializzato in materia infortunistica. Il medico legale, attraverso una relazione, certifica subito il danno e assiste il danneggiato in contraddittorio con il medico nominato dalla compagnia.

Occorre fare attenzione perché i costi della perizia medico-legale spesso non vengono riconosciuti dalle compagnie assicuratrici nelle soluzioni extragiudiziali. Poiché i giudici

riconoscono nell'indennizzo anche questa spesa, bisogna pretendere il rimborso anche nei casi di soluzione extragiudiziale della controversia.

Come comportarsi in caso di sinistro all'estero?

Nei paesi che non fanno parte dell'Unione Europea, per essere coperti dall'assicurazione, è necessario disporre della carta verde. Molte compagnie riconoscono questa garanzia gratuitamente. Nei paesi dell'Unione Europea è sufficiente la polizza italiana.

Nel caso di un sinistro all'estero, per ottenere con facilità il risarcimento, è necessario far verbalizzare l'incidente dall'autorità di polizia e successivamente contattare direttamente la compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro. Nei casi più complessi e gravi è bene chiedere l'intervento del Consolato Italiano del Paese in cui è accaduto il sinistro. Qualora ci si rechi fuori dell'Unione Europea, è importante verificare che il paese visitato aderisca all'apposita convenzione RC Auto.

Quando conviene all'assicurato liquidare direttamente i danni di un sinistro?

In tutti i casi in cui i danni siano di lieve entità, l'assicurato titolare di una polizza RC Auto Bonus-Malus ha convenienza a liquidare direttamente i danni provocati da un incidente di cui è responsabile, invece di denunciare l'incidente alla compagnia di assicurazione.

Bisogna tener presente infatti che, in caso di sinistro provocato, scatta un malus di 2 classi (con 2 sinistri scatta un malus di 5 classi). La convenienza a pagare direttamente i danni di lieve entità è maggiore per coloro che si trovano nelle classi alte, allorché la denuncia porterebbe oltre la 14a classe. Mano a mano che si scende, ovviamente la convenienza si riduce. Bisogna considerare tuttavia che il maggior costo della polizza non si limita al primo anno di malus, ma che esso si ripercuote anche sugli anni successivi.

L'assicurazione può applicare una classe di merito superiore (malus) anche a seguito di un incidente nel quale si ha ragione?

Può capitare che, anche se l'assicurato è stato risarcito integralmente dei danni subiti dalla compagnia assicuratrice avversa, la propria assicurazione gli attribuisca una classe di merito superiore per l'anno successivo. La motivazione addotta dalla propria compagnia è che questa aveva risarcito, in tutto o in parte, l'assicurazione controparte per evitare una controversia legale che si sarebbe potuto rivelare antieconomica.

In questa fattispecie, a seguito di una causa vinta dai legali di Adiconsum, il giudice ha deciso che, se l'assicurato è stato risarcito dei danni e la propria assicurazione paga la controparte per evitare azioni legali, questa non può aumentare le classi di merito al proprio assicurato e le eventuale somme pagate in più devono essere restituite.

Dove reclamare in caso di bisogno



Il rapporto dei consumatori con le compagnie assicurative non sempre è semplice e lineare. Può capitare di incontrare difficoltà nella raccolta della documentazione comprovante il danno subito, per ottenere la liquidazione dei danni subiti in un sinistro, oppure sull'interpretazione delle clausole del contratto di polizza (disdetta, aumento del premio, ecc.).

In prima istanza ci si può rivolgere direttamente alle compagnie assicurative: spesso basta mettersi in contatto con la propria assicurazione per risolvere i casi meno controversi. Numerose compagnie offrono agli assicurati l'opportunità di rivolgersi ad un servizio utenti e reclami attraverso un apposito numero telefonico verde.

Per i casi più difficili e controversi, specialmente di fronte a problemi contrattuali e amministrativi o in caso di sinistri di particolare gravità, ci si può rivolgere alle Associazioni dei Consumatori.

L'Adiconsum offre ai propri associati un servizio di informazione e consulenza completo su come procedere per risolvere le questioni più problematiche, in collaborazione con esperti dell'AICAP - Associazione Italiana consulenti assicurativi. Il servizio è attivo presso la sede nazionale Adiconsum e presso i 150 sportelli territoriali dislocati nelle maggiori città italiane.

Anche l'ANIA dispone di un proprio servizio reclami che dovrebbe sollecitare le imprese di assicurazione ad un attento esame della pratica. Tuttavia, essendo l'ANIA l'Associazione delle Compagnie di Assicurazione, spesso tende a sostenere le tesi delle assicurazioni, piuttosto che quelle degli assicurati.

L'ISVAP è l'Istituto pubblico di controllo del settore assicurativo in Italia. Presso l'ISVAP opera, a tutela del consumatore, un'apposita Divisione RC auto, alla quale ci si può rivolgere per segnalare lungaggini immotivate nella liquidazione dei danni ed altre eventuali inadempienze delle compagnie di assicurazione.

Indirizzi e numeri di telefono utili

- * **ADICONSUM** - Via G.M. Lancisi, 25 - 00161 ROMA - Tel. 06 44 17 021 - Fax 06 4417 0230
- * **ISVAP**, Divisione RC auto, Via Vittoria Colonna, 39 - 00193 Roma - Tel 06/361921 Fax 06/36192206
- * **ANIA** Servizio Reclami, Piazza San Babila, 1 - 02122 Milano - Tel 02/7764208-263 Fax 02/780870

Le proposte di Adiconsum: ridurre il costo della polizza, migliorare l'assicurazione RC Auto

La liberalizzazione senza regole non funziona

La liberalizzazione delle polizze assicurative RC Auto avrebbe dovuto produrre più concorrenza, riduzione delle tariffe, migliore qualità del servizio, più trasparenza nei contratti di polizza. Invece ha prodotto risultati opposti a quelli auspicati:

- * le tariffe hanno subito aumenti esorbitanti: più 55% dal 1996 al 1999, mentre in Francia ed in Germania si sono ridotte del 10%;
- * per i neopatentati i prezzi sono diventati addirittura proibitivi: nelle zone a maggior rischio, si chiedono anche 3 milioni di lire all'anno;
- * l'assenza di regolamentazione ha provocato una giungla di tariffe in cui è difficile districarsi;
- * con l'introduzione della cosiddetta clausola di esclusione e rivalsa sono state ridotte le garanzie per gli automobilisti;

- * molte compagnie si rifiutano di stipulare le polizze agli automobilisti a rischio; i tempi di liquidazione dei danni restano inspiegabilmente lunghi.

La liberalizzazione del settore, in sostanza, non ha portato benefici né sul prezzo, né sulla qualità del servizio. Occorre correggere le storture più evidenti introducendo nuove regole che:


- * promuovano una maggiore concorrenza fra le assicurazioni
- * stimolino le compagnie ad essere più efficienti
- * impediscano comportamenti prevaricatori da parte delle assicurazioni
- * combattano decisamente i falsi sinistri e le truffe



Aumentare la concorrenza per diminuire i costi delle polizze e migliorare il servizio

Dal momento che l'assicurazione RC Auto è obbligatoria per legge, il prezzo delle polizze non può essere lasciato solo alla decisione delle compagnie. Senza alcun controllo pubblico, i prezzi vengono decisi sulla base di intese di cartello fra le assicurazioni e vengono aumentati al di fuori di ogni rapporto con l'andamento dell'inflazione e dell'economia.

Le compagnie, a giustificazione degli aumenti, denunciano deficit di bilancio. Questo dato contrasta con l'andamento delle somme messe a riserva: dal 160% dei premi raccolti accantonati nel 1990, si è passati al 184% del 1995, al 191% del 1996, con una crescita di circa il 5% annuo. Per l'anno 1998 le compagnie hanno dichiarato 3.200 miliardi di deficit, mentre nello stesso anno una somma ben più alta viene aggiunta alle riserve. Ai fini di una valutazione più obiettiva dei bilanci delle compagnie assicuratrici, occorre quindi prendere in considerazione anche le somme messe a riserva.



Adiconsum propone:

Prezzi in vetrina con i profili di riferimento

Affinché la concorrenza produca i suoi effetti, bisogna che gli assicurati siano informati sui tariffari praticati dalle diverse compagnie. Le assicurazioni dovrebbero essere obbligate a rendere pubblici i tariffari corrispondenti ad alcuni profili di riferimento stabiliti per legge, così da consentire una facile comparazione dei costi e permettere quindi agli assicurati di scegliere la compagnia più conveniente. Adiconsum è impegnata a che il Parlamento approvi rapidamente il relativo disegno di legge.

Polizze bonus-malus con franchigia

Le assicurazioni dovrebbero essere obbligate a proporre anche una tipologia di polizza RC Auto che preveda la franchigia anche nel sistema bonus-malus. Una polizza con queste caratteristiche, escludendo l'incidenza dei piccoli sinistri, consentirebbe agli automobilisti più prudenti di stipulare polizze meno costose.

Invece, come è noto, molte compagnie stanno abbandonando le polizze con franchigia perché stanno realizzando una franchigia di fatto. Infatti l'attuale regolamentazione induce a non denunciare gli incedenti con danni inferiori ad 800mila lire, poiché in media l'aumento del premio derivante dall'applicazione del malus è superiore a tale cifra.

Monitoraggio delle tariffe

Dopo la liberalizzazione del settore, le compagnie non sono più obbligate a comunicare all'ISVAP le variazioni delle tariffe delle polizze. E' necessario un monitoraggio costante per avere un quadro completo degli aumenti e per controllare quelli abnormi o non giustificati. I risultati del monitoraggio, che potrebbe essere affidato all'ISTAT, dovrebbero essere resi periodicamente pubblici.

Denuncia dell'accordo ANIA-Carrozzieri

L'accordo tra ANIA e Carrozzeri, prevedendo tempi di riparazione e costi di manodopera fissi, rappresenta un ostacolo alla concorrenza. Infatti ha provocato un consistente aumento del costo delle riparazioni, che si scaricano sui prezzi delle polizze e quindi sugli assicurati.

Adiconsum ha invitato l'Antitrust a valutare se tale accordo non rappresenti una violazione delle norme sulla concorrenza: in ogni caso è necessaria una profonda revisione. Allo stesso modo l'Antitrust è chiamato ad indagare sui costi dei pezzi di ricambio, che sono del tutto fuori mercato, per verificare se esiste un cartello fra le case automobilistiche.

Mettere in disparte l'agente monomandatario

Per stimolare una maggiore concorrenza, occorre superare la figura dell'agente monomandatario, vincolato alla vendita delle polizze di una sola compagnia.

Bisognerebbe favorire la nascita di una rete di consulenti assicurativi, svincolati dal rapporto diretto con le compagnie, in grado di consigliare ai consumatori le scelte più convenienti. Tuttavia è meglio rivolgersi ad agenti plurimandatari, che possono sottoporre agli automobilisti polizze assicurative di più compagnie.

All'ISVAP i poteri di un'Authority

L'ISVAP, l'organismo di vigilanza sulle assicurazioni, deve essere dotato delle funzioni di un'Authority. Non si tratta di tornare alle tariffe amministrative, bensì di affidare all'ISVAP poteri di regolazione del mercato, affinché funzioni correttamente e produca una effettiva concorrenza. In particolare l'ISVAP dovrebbe analizzare i risultati di bilancio delle compagnie (considerando anche le riserve), vigilare sull'andamento delle tariffe, intervenire per sanzionare eventuali comportamenti vessatori, operare per rendere i prodotti assicurativi qualificati, trasparenti, competitivi, realizzare un'efficiente banca dati sui sinistri.



Assicurazioni più efficienti per migliorare il servizio

Gli attuali costi di gestione (raccolta premi, amministrazione, liquidazione sinistri, ecc.) incidono per circa il 30% sul prezzo della polizza; i tempi dei risarcimenti, specialmente quelli relativi ai danni fisici alle persone, sono insopportabilmente lunghi; le procedure legali per risolvere il contenzioso permettono alle assicurazioni di ritardare oltre il lecito il pagamento dei danni. Bisogna intervenire per migliorare il servizio fornito dalle compagnie agli assicurati.

Adiconsum propone:

Le procedure per risolvere il contenzioso

Alcuni avvocati indirizzano il contenzioso verso i tribunali, mentre il ricorso al Giudice di Pace può essere spesso uno strumento più rapido e meno costoso. E' opportuno quindi fornire ai cittadini un manuale di istruzioni per l'accesso ai Giudici di Pace, da realizzare in cooperazione con gli stessi giudici. Un ulteriore strumento di conciliazione sono le Commissioni presso le Camere di Commercio.

Tempi di liquidazione dei danni

L'ISVAP deve poter sanzionare le compagnie di assicurazione che adottano comportamenti volti a posticipare il risarcimento dei danni, adducendo pretesti o rendendo difficili i contatti con i centri di liquidazione, che a volte sono poco presenti sul territorio.

Pubblicizzazione dei reclami

I reclami che attualmente pervengono all'ISAVP sulle inadempienze di singole Compagnie, non sono resi noti. E' importante che l'ISVAP faccia periodicamente una relazione pubblica sui reclami ricevuti, affinché il consumatore possa scegliere la compagnia assicuratrice non solo in ragione del prezzo della polizza, ma anche in funzione della qualità del servizio offerto.

Un label sulla qualità del servizio

Le Associazioni dei Consumatori invitano ANIA e ISVAP a concordare una "carta" sulla qualità del servizio e sui diritti dell'assicurato. La carta dovrebbe impegnare le compagnie a migliorare l'informazione ai clienti, a fornire ai consumatori contratti più trasparenti, ad organizzare numeri verdi per presentare i reclami, a rispettare tempi certi per la verifica e la liquidazione dei sinistri, ad adottare procedure di conciliazione del contenzioso, a corrispondere anticipi sostanziosi per il risarcimento dei sinistri più gravi. Alle compagnie che sottoscrivono la carta sarebbe rilasciato un label di qualità.



Impedire i comportamenti prevaricatori

L'assenza di regole chiare permette alle compagnie taluni comportamenti prevaricatori verso gli assicurati. Ci riferiamo alle clausole di esclusione e rivalsa, che riducono le garanzie per gli assicurati; spesso non viene rispettato l'obbligo dell'offerta di risarcimento; sovente si scoraggia l'assicurazione degli automobilisti a rischio e dei ciclomotori.

Adiconsum propone:

Riduzione delle garanzie

Nonostante i rilevanti aumenti delle polizze RC Auto, molte compagnie hanno ridotto le garanzie agli assicurati introducendo le clausole di esclusione e rivalsa. Tali garanzie sono spesso riproposte come aggiuntive, quindi con un ulteriore costo per l'assicurato. E' necessario un intervento regolatore dell'ISVAP che disciplini la materia, limitando le fattispecie di esclusione e rivalsa ed impedendone l'applicazione per motivi formali (es. patente scaduta).

Obbligo dell'offerta

E' diffusa la violazione, da parte delle compagnie, dell'obbligo previsto dalla legge di comunicare un'offerta di risarcimento al danneggiato, entro 30 giorni dal sinistro per i danni a cose. L'Organismo di Vigilanza dovrebbe applicare severe sanzioni alle assicurazioni che non rispettano questo obbligo, ed imporre un limite temporale anche per la liquidazione dei danni alle persone.

Elusione del rischio

La mancanza di regole sull'applicazione del sistema bonus-malus consente alle compagnie di espellere gli automobilisti a rischio, chiedendo loro cifre astronomiche per il rinnovo della polizza RC Auto. Questo comportamento spinge tali assicurati verso altre compagnie, generalmente più deboli, che, aumentando i loro rischi, potrebbero diventare insolventi e quindi riversare l'insolvenza sul Fondo di Garanzia, scaricando, ancora una volta, i costi sulla collettività. Sono necessarie nuove norme per introdurre i profili tariffari di riferimento, prevedendo precise sanzioni per le assicurazioni che non li rispettano.



Combattere le truffe ed i falsi sinistri

Adiconsum riconosce che quello dei falsi sinistri è un problema concreto e diffuso, che incide in modo sensibile sull'ammontare dei premi delle polizze RC Auto. Spesso è gestito da organizzazioni malavitose e non danneggia le compagnie, come erroneamente si crede, ma tutti i cittadini onesti, specialmente quelli residenti nelle città ove il fenomeno è maggiore.

Purtroppo dobbiamo constatare che le stesse compagnie non sono organizzate per combattere efficacemente questo fenomeno, mentre è indispensabile un impegno congiunto fra Assicurazioni, Istituzioni e Associazioni dei Consumatori per combattere il fenomeno.

Adiconsum chiede alle compagnie di assicurazione:

- * di organizzare i servizi assicurativi in modo che l'accertamento dei danni del sinistro avvenga in tempo reale: in questo modo si riducono sensibilmente le possibilità di truffe;
- * di impegnarsi a denunciare all'Autorità giudiziaria i sospetti di truffa più evidenti;
- * di costituire un ufficio unico di liquidazione per tutte le compagnie con sorteggio del liquidatore, che permetterebbe di rimuovere le eventuali collusioni tra malavita organizzata e strutture di liquidazione;

- * di sperimentare l'utilizzo della Scatola Nera, proponendo agli automobilisti che accettano di installarla sul proprio veicolo una sensibile riduzione della tariffa delle polizze RC Auto. La scatola nera, registrando la dinamica del sinistro, scoraggia le truffe, riduce il contenzioso legale e giudiziario, permette di ridurre i costi per le compagnie;
- * di proporre agli automobilisti contratti bonus-malus con franchigia, che scoraggino le richieste di risarcimento dei danni di lieve entità.

Adiconsum propone al Governo ed alle altre Istituzioni:

- * di intervenire con un progetto culturale che incida sui comportamenti dei cittadini, organizzando campagne informative ed educative finalizzate a diffondere il convincimento che i falsi sinistri non danneggiano le compagnie, ma tutti i cittadini onesti
- * di realizzare una banca dati fra le assicurazioni per impedire che lo stesso sinistro sia risarcito più di una volta
- * di istituire nuclei speciali delle forze di polizia, con funzioni di intelligence, per individuare e colpire le organizzazioni che speculano e truffano sulle polizze assicurative
- * organizzare, almeno nelle città più a rischio, pool di magistrati specializzati nelle indagini di questo tipo di reati.

Ottenere un risarcimento uniforme dei danni alle persone

Nella valutazione dei danni alla persona incidono in modo notevole il grado di invalidità transitoria o permanente, l'età e il reddito del danneggiato.

La mancanza di una legge che definisca criteri comuni per determinare il danno alla persona, provoca conseguenze assai negative: ogni tribunale ha fissato proprie tabelle, con indennizzi molto diversificati da un tribunale all'altro, come se la salute di un cittadino residente a Bologna valesse di meno di quella di uno che vive a Roma, Milano o a Brescia.

Per consentire una valutazione omogenea dei danni subiti dalle persone, Adiconsum ha elaborato una tabella (Punto Unico Nazionale) assai apprezzata, che è stata adottata da molti Tribunali e Giudici di Pace. Tuttavia è necessario che su un problema così rilevante intervenga il legislatore per fissare criteri equi ed uniformi per tutto il territorio nazionale.



Distinguere il risarcimento del danno dall'onorario dei legali e dei consulenti

Nonostante le denunce fatte dall'Adiconsum al Ministero delle Finanze, tuttora non esiste una legge che imponga alle compagnie assicuratrici di separare, nella liquidazione del danno, l'onorario per il consulente o per l'avvocato, dal risarcimento. Questa carenza permette un'ampia evasione fiscale e rapporti poco trasparenti con l'assicurato. Occorre quindi che l'onorario ed il risarcimento siano liquidati separatamente.

Adiconsum ha proposto al Ministero delle Finanze di emettere un provvedimento che imponga di liquidare l'onorario mediante fattura, in forma distinta dal risarcimento del danno.



Breve glossario dei termini assicurativi



Come ogni settore di attività, anche quello assicurativo, con il tempo, si è dato una terminologia specifica che designa precisi criteri e parametri di applicazione delle norme. Attraverso questo breve glossario cerchiamo di focalizzare e spiegare il significato di alcuni di questi termini.

Accertamenti sul danno

Sono così definite una serie di attività che la compagnia assicuratrice compie al fine di verificare l'esistenza del danno, oppure l'esistenza del nesso di causalità del danno, oppure l'entità del danno. Questi accertamenti sono espletati dalla compagnia attraverso una propria rete di collaboratori esterni quali i periti assicurativi, i medici fiduciari, gli informatori. Non sempre sono necessari accertamenti del danno, ma quando una compagnia decide di effettuarli, è opportuno che, anche nel proprio interesse, l'assicurato collabori con l'assicurazione.

Accertamenti diagnostici

Il concetto generale è simile a quello precedente. Poiché ci riferiamo ai danni alla persona, in tutti i casi in cui sia rilevabile una lesione, saranno necessari sia esami clinici che di laboratorio al fine di valutarne approfonditamente l'entità.

Agente di assicurazione

E' un professionista iscritto in un apposito Albo tenuto dal Ministero dell'Industria e Commercio. E' possibile iscriversi all'albo dopo aver superato un esame tenuto dallo stesso Ministero o dopo un periodo non inferiore a due anni di attività come sub-agente.

L'agente di assicurazioni stipula contratti con la propria clientela in virtù di un mandato conferitogli da una (monomandatario) o più (plurimandatario) imprese assicuratrici. Pertanto il suo compito primario è quello di sviluppare e gestire affari per conto di questa/e società.

Nel caso di agenti plurimandatari la scelta dei prodotti disponibili è maggiore. E' quindi da preferire un rapporto di consulenza con quegli agenti che hanno a disposizione un maggior ventaglio di prodotti.

Aggravamento del danno

Questo termine significa che l'assicurato tiene un comportamento, colposo o doloso, tale da far lievitare i costi del danno o addirittura da provocarlo per incuria. Quasi tutti i contratti di polizza prevedono che la compagnia assicuratrice possa rifiutare l'indennizzo qualora rilevi un simile comportamento da parte del cliente. Un esempio classico è il caso in cui venga rubato l'autoveicolo lasciato incustodito dall'assicurato con le chiavi di accensione inserite nel cruscotto.

Aggravamento del rischio

Si ha un aggravamento del rischio quando le caratteristiche dell'oggetto dell'assicurazione mutano, rispetto a quelle iniziali precisate nel contratto, in maniera tale da far aumentare il rischio per la compagnia assicuratrice. In questo caso la compagnia può recedere dal contratto o chiedere l'adeguamento del premio assicurativo.

Se si verificasse un sinistro, senza che l'assicurazione fosse stata avvertita delle mutate condizioni, ci si troverebbe nella condizione che lo "status quo" dell'oggetto dell'assicurazione è cambiato, e la compagnia assicurativa potrebbe opporre con giustificato motivo il rifiuto all'indennizzo.

Assicurato

E' la persona fisica o giuridica (Società - Ente) protetta dal contratto di assicurazione.

Assicurazione

Si tratta dell'insieme delle garanzie prestate dalla compagnia assicuratrice all'assicurato e dettagliate nel contratto di assicurazione.

Beneficiario

E' la persona fisica o giuridica (Società - Ente) a cui spettano le prestazioni previste nel contratto di assicurazione.

Bonus Malus

Il sistema assicurativo RC Auto in Italia è basato quasi totalmente su questa formula.

Bonus malus significa che il sistema premia coloro che, durante la vita assicurativa, non provocano sinistri, mentre, di contro, penalizza quelli che causano uno o più sinistri.

Broker

Il Broker è un mediatore di polizze assicurative che non assume mandato da alcuna compagnia assicuratrice, ma è legato da un rapporto di rappresentanza con il cliente. Il compito del broker è quello di mettere in relazione le due parti fornendo assistenza e consulenza al proprio cliente, specialmente riguardo ai contenuti del contratto di assicurazione.

Coassicurazione

Può verificarsi che un rischio sia particolarmente oneroso da assicurare per una sola compagnia assicuratrice, o che una compagnia abbia convenienza ad assicurare solo una parte del rischio da assumere. La "Coassicurazione" permette a più compagnie assicuratrici, in quote uguali o diverse tra loro, di assicurare lo stesso oggetto. Ad esempio: una autovettura di particolare valore (500.000.000) può essere assicurata con unico contratto da tre compagnie assicuratrici, nel quale, ad esempio, la prima risponde del 50% rispetto al capitale assicurato e le altre due rispondono per il 25% ciascuno.

Condizioni di polizza

Le condizioni di polizza sono l'insieme delle clausole che formano il contratto. Esse si suddividono in: condizioni generali, che stabiliscono le norme generali che regolano il rapporto contrattuale, e condizioni particolari, che regolano più in dettaglio il contratto stesso e che possono essere aggiunte anche al momento della stipula del contratto medesimo.

Ogni compagnia assicuratrice ha predisposto opuscoli sulle condizioni generali di polizza e sulle personalizzazioni proposte. E' sempre bene leggere con attenzione tutte le condizioni di polizza, anche se spesso sono eccessivamente lunghe e non invitano ad una lettura completa ed attenta.

Controassicurazione

Questo termine sta ad indicare l'importo pagabile al beneficiario in caso di morte dell'assicurato.

Contraente

Il contraente è colui che materialmente stipula il contratto e può essere sia una persona fisica che una persona giuridica, anche diversa dall'assicurato o dal beneficiario.

C.I.D - Convenzione Indennizzo Diretto

La C.I.D. nasce con la legge 39/77 e rappresenta un sistema per semplificare le procedure per il risarcimento dei danni nei sinistri semplici. Per sinistri semplici si intendono quelli in cui siano coinvolti solo due veicoli e non si abbiano lesioni fisiche ai conducenti o trasportati.

Colposo

Il termine indica la responsabilità di un fatto illecito senza premeditazione, ad esempio un incidente stradale provocato per negligenza nella guida.

Danno

Si definisce tale la modifica in senso peggiorativo dello stato preesistente di un bene ed è rappresentato proprio dalla variazione economica tra lo stato di preesistenza e lo stato successivo dello stesso bene. Nel caso

di un incidente stradale il risarcimento del danno non si identifica con il semplice ripristino del veicolo danneggiato, ma con la sommatoria di tutte le voci di danno che assumano valore economicamente quantificabile.

Danno Biologico

Il danno biologico è rappresentato da ogni menomazione che possa avere influenza negativa sull'efficienza psicofisica della persona.

Denuncia di sinistro

E' l'atto con cui si porta a conoscenza del sinistro la compagnia assicuratrice con cui intratteniamo il rapporto contrattuale. La denuncia di sinistro deve essere presentata comunque, anche nel caso in cui non si è responsabili dell'incidente. La legge prevede l'attribuzione del malus solo quando la compagnia risarcisce i terzi danneggiati da un sinistro di cui si abbia colpa. Non è lecita l'applicazione del malus a seguito della sola denuncia del sinistro: in questo caso è bene protestare immediatamente per iscritto, chiedendo la reintegrazione della giusta classe di merito, ed invianre copia del reclamo all'ISVAP.

Disdetta

E' l'atto con cui si comunica alla compagnia assicuratrice la decisione di non rinnovare il contratto di assicurazione. Con la liberalizzazione delle polizze i termini della disdetta non sono uguali per tutte le compagnie assicuratrici: è pertanto necessario leggere nelle condizioni di polizza quale preavviso è richiesto nel caso specifico (generalmente viene richiesto un preavviso che varia tra i 30 e i 60 giorni dalla scadenza della polizza).

Effetto del Contratto

Sta ad indicare il momento di entrata in vigore del contratto, quindi l'inizio delle prestazioni assicurative.

Effetto differito

Significa che le prestazioni assicurative decorrono successivamente alla data di stipula del contratto.

Esclusioni di garanzia

Sono così individuati i casi in cui il contratto di assicurazione non ha effetto.

Le esclusioni sono di solito dettagliate nelle condizioni di polizza: è bene individuarle e leggerle ancor prima di firmare il contratto. Pagando un sovrapprezzo, normalmente è possibile integrare gli eventuali casi di esclusione predisponendo una appendice alla polizza .

Franchigia

La franchigia rappresenta la parte di danno causato a terzi che il contratto non copre. Ad esempio, in una polizza furto, la franchigia di 1.000.000 di Lire sta ad indicare che, se il veicolo subisce un furto, il primo milione non sarà risarcito a prescindere dal valore complessivo del danno subito.

Inadempimento

Tale termine sta ad indicare un comportamento, di una delle parti, omissivo o non rispondente alle norme che regolano il contratto.

Infortunio

L'infortunio è un evento violento, fortuito ed esterno che produce lesioni alla persona, provocando una inabilità temporanea e/o un'invalidità permanente o addirittura la morte dell'individuo.

Kasko

La garanzia kasko completa le garanzie della RC Auto con una copertura dei danni eventualmente cagionati al proprio veicolo. La garanzia kasko può essere totale o parziale e deve essere specificata nel contratto.

Massimale

Il massimale di polizza individua la copertura economica massima prestata dalla compagnia in caso di sinistro. Il massimale di legge oggi è di Lire 1.500 milioni. Nel contratto di polizza viene indicato per tre volte: la ripetizione sta ad indicare che la compagnia si impegna, in caso di sinistro, a risarcire il massimale assicurato in caso di sinistro catastrofale, lo stesso mas-

simile per danni cagionati a persone, e lo stesso per danni a cose od animali. Il limite minimo stabilito per legge speso non è sufficiente a garantire l'assicurato. Poiché l'elevazione del massimale è normalmente poco costosa, si consiglia di stipulare polizze con un massimale superiore di 1.500 milioni di lire.

Mora

E' il ritardo del pagamento del premio da parte dell'assicurato.

Nesso di causalità

E' così chiamato il rapporto esistente tra causa ed effetto. Ad esempio nel caso di incidente stradale può contraddistinguere il rapporto tra le deformazioni di un veicolo e la dinamica del sinistro. Lo studio del nesso di causalità da parte dei periti assicurativi, aiuta a scoprire le eventuali truffe a danno delle imprese assicuratrici, in quanto l'assenza di nesso di causalità è spesso sinonimo di incidente inventato.

Premio

Il premio è la somma di denaro corrispondente al costo di una polizza e quando è definito "lordo" comprende le tasse ed i contributi al Servizio Sanitario Nazionale.

Produttore

Il produttore è un procacciatore di affari, che si limita a mettere in comunicazione il cliente con l'agenzia, dietro il pagamento di una provvigione.

Proporzionale

La regola proporzionale riguarda il risarcimento dei danni in relazione alle somme assicurate in polizza. Al momento del sinistro, il risarcimento viene calcolato sulla base del rapporto tra il valore assicurato e quello reale del veicolo. E' opportuno quindi assicurare il veicolo per il valore effettivo per aver diritto a ricevere un congruo risarcimento dei danni.

Quietanza

E' la documentazione che attesta il pagamento del premio o la riscossione di un indennizzo. Nel primo caso

l'assicurazione darà al cliente quietanza per il pagamento del premio, nel secondo caso il cliente rilascia quietanza alla compagnia assicuratrice per la riscossione dell'indennizzo

Recesso

Il recesso è l'atto che pone fine al rapporto assicurativo.

Riassicurazione

E' la facoltà di una impresa assicurativa di assicurare a sua volta il rischio per il quale presta garanzia presso un'altra compagnia assicuratrice. Questa facoltà viene spesso esercitata per rischi di particolare entità, come quelli industriali, ecologici, aeronautici, ecc.

Rischio

E' la possibilità che si verifichi un determinato evento sfavorevole per la compagnia assicuratrice.

Riserva matematica

La riserva matematica è la somma accantonata dalle compagnie assicuratrici per far fronte agli impegni assunti nei confronti dei propri assicurati.

Risoluzione del contratto

E' lo scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per effetto di legge.

Rivalsa

E' il diritto della compagnia assicuratrice di chiedere all'assicurato il rimborso delle somme risarcite a seguito di un sinistro di cui è responsabile. Si applica ai casi in cui l'evento si è verificato in condizioni diverse da quelle incluse nelle garanzie della polizza: fra le clausole di rivalsa più comuni c'è la guida in stato di ebbrezza e/o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, la guida senza patente, ecc.

Scoperto

E' la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Lo scoperto è specificato nel contratto di polizza e normalmente viene determinato con una cifra percentuale del rischio coperto. Ad esempio, se una vettura assicurata per il furto per Lire 10.000.000 con uno sco-

perto dichiarato del 15% , significa che Lire 1.500.000 non sono coperte da garanzia assicurativa e quindi, in caso di furto, non vengono risarcite.

Sinistro

Il sinistro è il verificarsi del fatto dannoso per cui si è stipulato il contratto di assicurazione.

Tasso


Il tasso è il costo della copertura assicurativa, espresso in valore per cento o per mille sulla somma assicurata.

Valore a nuovo

Il valore a nuovo è una formula assicurativa che prevede il risarcimento dei danni oltre i limiti del valore del bene assicurato al momento del sinistro.

Valore intero

Questa formula assicurativa garantisce il valore reale del bene assicurato: dichiarando quindi un valore inferiore al reale si cade, in caso di sinistro, nella regola proporzionale.



Indirizzi Adiconsum

ADICONSUM

Sportello nazionale RC auto

Via Lancisi, 25- 00161 - Roma

Tel. 06.44.17.021 - Fax 06.44.17.02.30

e-mail: adiconsum@adiconsum.it

<http://www.adiconsum.it>

VALLE D'AOSTA

AOSTA - ST. M. DE CORLEANS, 57 - Tel 0165231669

PIEMONTE

TORINO Regionale - VIA VOLTURNO 11 - Tel. 011 604750

Sedi territoriali: TORINO - VERCELLI - CUNEO - ALBA -
ASTI IVREA - NOVARA - VERBANIA - BIELLA - ALESSANDRIA

LOMBARDIA

MILANO Regionale - VIA MARELLI, 497 - Tel 022406951

Sedi territoriali: MILANO - BUSTO ARSIZIO - BERGAMO -
BRESCIA - COMO - VARESE - PAVIA - SONDRIO - MONZA -
LECCO - CREMONA - MAGENTA - DARFO BOARIO TERME

TRENTINO ALTO ADIGE

TRENTO - VIA SANTA CROCE, 61 - Tel 0461 215104

Sedi territoriali: BRUNICO

VENETO

MESTRE Regionale - VIA PIAVE, 7 - Tel 041 5330875

Sedi territoriali: VICENZA - BELLUNO - TREVISO - VENEZIA
MESTRE - PADOVA - ROVIGO - PORTOGRUARO - VERONA - POR-
DENONE - GEMONA DEL FRIULI

LIGURIA

GENOVA Regionale - PIAZZA CAMPETTO, 1/6A - Tel 010 2475630

Sedi territoriali: SAVONA - IMPERIA - LA SPEZIA - CHIAVARI

FRIULI VENEZIA GIULIA

UDINE Regionale - VIA T. CICONI, 16 -Tel 0432 246411

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA Regionale - VIA MILAZZO, 16 - Tel 0516391822

Sedi territoriali: FERRARA - RAVENNA - FAENZA - CESENA -
PIACENZA - FORLI' - REGGIO EMILIA - MODENA - IMOLA - RIMINI

TOSCANA

FIRENZE Regionale - VIA RICASOLI, 28 - Tel 055216180

Sedi territoriali: LIVORNO - AREZZO - GROSSETO - LUCCA -
MASSA - CARRARA - PIOMBINO - PISA - PISTOIA - PRATO

MARCHE

MACERATA Regionale - VIA SANTA MARIA DELLA PORTA, 43 -
Tel 0733 232486

Sedi territoriali: ANCONA - PESARO - ASCOLI PICENO -
FERMO - CIVITANOVA MARCHE - FANO

UMBRIA

PERUGIA Regionale - VIA CAMPO DI MARTE, 4/n5 - Tel 075506741

LAZIO

ROMA Regionale - VIA LANCISI, 25 - Tel 0644251170

Sedi territoriali: FORMIA - GAETA - RIETI - FROSINONE -
GROTTAFERRATA - VITERBO - LATINA

ABRUZZO

PESCARA Regionale - CORSO VITTORIO EMANUELE, 56 - Tel 085 299114

Sedi territoriali: L'AQUILA

MOLISE

CAMPOBASSO Regionale - VIA GARIBALDI, 39 - Tel 087449571

Sedi territoriali: ISERNIA - TERMOLI

CAMPANIA

NAPOLI Regionale - VIA MEDINA, 5 - Tel 081 5515120

PUGLIA

BARI Regionale - VIA CARULLI, 62 - Tel 0805246355

Sedi territoriali: TARANTO - LECCE - BRINDISI - FOGGIA

BASILICATA

MATERA Regionale - VIA DON MINZONI, 10 - Tel 0835330538

Sedi territoriali: POTENZA

CALABRIA

CIRO' MARINA Regionale - PIAZZA KENNEDY - Tel 0962371192

Sedi territoriali: CROTONE

SICILIA

PALERMO Regionale - VIA DEGLI ORTI, 4 - Tel 091307761

Sedi territoriali: CATANIA - CALTANISSETTA

SARDEGNA

CAGLIARI Regionale - VIA ANCONA, 1 - Tel 07034901

Sedi territoriali: CAGLIARI - ORISTANO - SASSARI - NUORO

ADICONSUM

Associazione Italiana Difesa Consumatori e Ambiente

Adiconsum è una Associazione di Consumatori con oltre 70.000 associati, costituita nel 1987 su iniziativa della CISL. Essa opera a tutela dei consumatori in piena autonomia dalle imprese, dai partiti dal governo e dallo stesso sindacato. E' presente in tutte le Regioni italiane con 140 Sportelli di informazione e consulenza nelle maggiori città. Si avvale dell'opera di 35 operatori a tempo pieno, di 105 collaboratori part-time e di centinaia di volontari.

L'attività a tutela dei consumatori è svolta da Adiconsum sia nei confronti delle istituzioni italiane ed europee, sia con servizi di consulenza ed assistenza rivolti direttamente ai consumatori. Per esercitare questa attività, Adiconsum è articolata in dipartimenti specializzati nei seguenti settori:

- * qualità e sicurezza dei prodotti
- * equità e trasparenza dei contratti di adesione
- * risparmio energetico e salvaguardia dell'ambiente
- * servizi finanziari e assicurativi
- * alimentazione (lotta alle sofisticazioni ed educazione alimentare)
- * prevenzione usura e sovraindebitamento
- * qualità e tariffe dei servizi pubblici
- * problematiche collegate all'introduzione dell'Euro
- * educazione dei cittadini al consumo consapevole.

A livello nazionale Adiconsum è membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori, istituito presso il Ministero dell'Industria sulla base della legge quadro n. 281/98 sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed è socio ordinario dell'IMQ - Istituto Italiano per il Marchio di Qualità.

A livello internazionale Adiconsum:

- * coopera con la DG XXIV della Commissione Europea;
- * è membro dell'Associazione Europea "EURO C"
- * fa parte del "Gruppo Sud" (Istituti del Consumo di Francia, Spagna, Portogallo e Stiftung Warentest tedesco) per la realizzazione di test comparativi sui prodotti;
- * partecipa alle riunioni della Commissione UE per le Assicurazioni, del Comitato per l'introduzione dell'EURO e del Comitato Consultivo Derrate Alimentari

Adiconsum, con la collaborazione ed il supporto di diverse Direzioni Generali della Commissione Europea, ha realizzato progetti per campagne di informazione e di educazione sul consumo ecologico, sul risparmio energetico, sulla prevenzione dell'usura, sui pannelli solari, sulla liberalizzazione delle tariffe per la RC Auto, sulla introduzione dell'Euro, sulla sicurezza alimentare ecc.

Per aiutare i consumatori a districarsi nella giungla delle tariffe, ADICONSUM ha attivato un servizio che permettere di scegliere consapevolmente la compagnia assicuratrice più conveniente e di sfruttare al meglio la concorrenza.



Chiedi ad Adiconsum il tuo Tariffario personalizzato: ci sono i prezzi della tua polizza con tutte le compagnie operanti in Italia

**ADICONSUM TI AIUTA
A RISPARMIARE**